

DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015

565/2015/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AUTOLETTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VENDITA DI GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 novembre 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/1995);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione GOP 28/08), istitutiva dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2011, VIS 21/11 (di seguito: deliberazione VIS 21/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 548/2012/E/com e successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento per lo svolgimento da parte dello Sportello per il consumatore di energia delle attività afferenti al trattamento dei reclami";
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 542/2013/E/com;
- l'Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il

periodo di regolazione 2014-2019” (di seguito: originaria RTDG 2014-2019) successivamente sostituito dall’Allegato A alla deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: vigente RTDG 2014-2019);

- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2014, 470/2014/E/COM (di seguito: deliberazione 470/2014/E/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2015, 440/2015/E/com;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 13 del TIVG, le disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, tra cui quelle relative al trattamento degli esiti delle procedure di autolettura, si applicano con riferimento a *tutti* i punti di riconsegna;
- l’art. 16 del TIVG disciplina il “Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura” introducendo, al comma 1, l’obbligo dell’ esercente la vendita di trasmettere all’impresa distributrice, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stata trasmessa, l’autolettura eventualmente ricevuta dal cliente finale;
- l’art. 16 del TIVG stabilisce, altresì, l’obbligo dell’impresa distributrice di effettuare la validazione delle autoletture ricevute e di comunicarne l’esito all’ esercente la vendita entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle autoletture da parte di quest’ultimo (art. 16, comma 2);
- la necessità che l’impresa distributrice disponga di tutti i dati di misura rilevati, validati e registrati nei punti di riconsegna, compresi quelli oggetto di autolettura, discende dal fatto che tali dati vengono utilizzati ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e vendita (come previsto dall’art. 47, comma 1, lett. b) e dall’art. 48, comma 2 della originaria RTDG 2014-2019 e dall’art. 61, comma 1, lett. b) e dall’art. 62, comma 2, della vigente RTDG 2014-2019).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 542/2013/E/COM, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva relativa alla fatturazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale per i clienti di piccole dimensioni, con la principale finalità di verificare le cause alla base dei numerosi reclami presentati allo Sportello per il consumatore di energia in materia di fatturazione delle suddette forniture;

- al fine di acquisire utili elementi informativi sulle modalità di gestione dei processi di fatturazione, anche a beneficio dell'indagine di cui al precedente alinea (chiusasi con deliberazione 440/2015/E/COM), con deliberazione 470/2014/E/COM l'Autorità ha approvato un programma di otto verifiche ispettive nei confronti di altrettanti esercenti la vendita di energia elettrica e di gas naturale, tra cui Flyenergia S.p.a. ora Energetic Source Luce & Gas S.p.a. (di seguito: Energetic Source o società), a seguito di variazione della denominazione sociale avvenuta con atto del 29 giugno 2015, iscritto al Registro delle Imprese in data 23 luglio 2015;
- dalla verifica ispettiva effettuata, in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, in data 9, 10 e 11 dicembre 2014, è emerso che, con riferimento al servizio di vendita di gas naturale, la società trasmette le autoletture all'impresa distributrice soltanto quando queste *non* risultano in linea con i dati di misura (punto 1.4 della *check list*), in violazione degli artt. 13 e 16 del TIVG che stabiliscono l'obbligo dell'esercente la vendita di trasmettere (sempre) le autoletture ricevute dal cliente finale all'impresa distributrice che deve validarle;
- gli uffici dell'Autorità, con nota 7 maggio 2015 (prot. Autorità n. 14659), hanno chiesto alla società chiarimenti in merito a tale condotta;
- con note del 22 maggio 2015 e del 10 giugno 2015 (rispettivamente prot. Autorità n. 16389 e n. 18023), la società ha dichiarato di aver provveduto all'invio ai distributori delle autoletture, relative al servizio di vendita di gas naturale, pervenute a partire dall'anno 2014, solamente per verificare casi in cui l'autolettura comunicata dal cliente finale fosse stata ritenuta incompatibile con le evidenze storiche o incoerente con la tipologia di fornitura;
- Energetic Source ha spiegato la ragione di tale condotta nel fatto che le imprese distributrici, a cui in precedenza venivano inviate le citate autoletture, ai sensi dell'art. 16 del TIVG, hanno operato un sistematico rigetto delle autoletture medesime, perché ritenute non congrue;
- le motivazioni addotte dalla società non sono idonee ad escludere la responsabilità di Energetic Source per l'inosservanza del generale obbligo sancito dall'art. 16, comma 1, del TIVG, poiché l'asserito comportamento delle imprese distributrici non può legittimare il mancato rispetto, da parte del venditore, degli obblighi regolatori su di esso gravanti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di Energetic Source, per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - i. quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto trattamento delle autoletture trasmesse dal cliente finale all'esercente la vendita e da questi al distributore, trattamento strumentale alla corretta ed efficiente regolazione delle partite economiche relative ai servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, basata sui dati di misura in possesso del distributore;
 - ii. con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - iii. per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, la società si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità; segnatamente, con deliberazione VIS 21/11, è stata sanzionata per

- violazione di disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità;
- iv. in merito *alle condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato nell'anno 2014 è pari a circa euro 92.500.000;
- gli elementi sopra evidenziati consentano pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 57.750 (cinquantasettemilasettecentocinquanta).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione della prevalenza dell'interesse al corretto trattamento delle autoletture trasmesse dal cliente finale all' esercente la vendita e da questi al distributore, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione della condotta contestata costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Energetic Source Luce & Gas S.p.a. (già Flyenergia S.p.a.), per l'inadempimento delle disposizioni di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che risulterebbe, all'attuale stato di persistenza della violazione, pari ad euro 57.750 (cinquantasettemilasettecentocinquanta);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previa cessazione della condotta contestata, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore determinato al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;

5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4.i. – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione della condotta contestata – determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g), e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Energetic Source Luce & Gas S.p.a., Corso Venezia, n. 54, 20121 Milano e all'indirizzo di posta elettronica certificata lucegas@pec.energeticsource.com e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni